



COMUNE DI NOVALEDO
PROVINCIA DI TRENTO

**Piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie e relazione
tecnica al piano**

Relazione sui risultati conseguiti

ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

prot. 109030189 del 31.03.2016

INDICE

1. PREMESSE.....	5
2. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	5
3. IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	6
4. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI NOVALEDO	7
5. LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO	9
6 I RISULTATI CONSEGUITI.....	10

1. PREMESSE

In ossequio alle disposizioni legislative di cui all'art. 1, comma 612 della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 23.12.2014, n. 190), il Sindaco p.t. del Comune di Novaledo con proprio decreto n. **80888477** dd. **30.03.2015** ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie e relazione tecnica al piano*.

Successivamente il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. **14/2015** dd. **29.04.2015**, ha preso atto ed approvato i sopra citati documenti, rendendosi parte attiva nel processo, meglio esposto nel successivo paragrafo 2), imposto dal legislatore nell'ottica di un contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

2. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di*

amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La L.P. 27.12.2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla L. 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

L'art. 8 della L.P. 27.12.2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel *“Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”*, sottoscritto in data 20.09.2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie locali.

3. IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle*

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata”.

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo sopra riportato sono tenuti alla predisposizione di una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

4. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI NOVALEDO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dd. 23.12.2010 è stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Novaledo nelle società di seguito indicate, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della L. 24.12.2007, n. 244, come modificato dall'art. 71 della L. 18.06.2009, n. 69:

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	n. quote o azioni
Consorzio Comuni Trentini	Produzione di servizi ai soci, supporto organizzativo al Consiglio delle autonomie	1 quota
Nuova Panarotta spa	Gestione Impianti di risalita	7000 azioni
Azienda per il Turismo Valsugana Vacanze	Promozione turistica in ambito territoriale	1 quota
Informatica Trentina Spa	fornitura software e assistenza tecnica – provider internet	280 azioni
Trentino Riscossioni spa	Società con attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva entrate tributarie e patrimoniali	90 azioni *

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e relazione tecnica al piano, approvato nel corso dell'anno 2015 evidenziava nella sezione “Ricognizione partecipazioni societarie del Comune” la seguente situazione:

DENOMINAZIONE	OGGETTO SOCIALE	Percentuale di partecipazione
Consorzio Comuni Trentini società cooperativa	Servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale	0,42%
Nuova Panarotta spa	Gestione Impianti di risalita	0,003%
Azienda per il Turismo Valsugana Vacanze	Promozione turistica in ambito territoriale	1,86%
Informatica Trentina Spa	Gestione servizi informatici	0,0080%
Trentino Riscossioni spa	Gestione di funzioni e attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate	0,0090%

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. **40** dd. **17.11.2015**, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Novaledo ha affidato in gestione a società a capitale pubblico **STET S.p.A.** di Pergine Valsugana (Tn), previa acquisizione di azioni, la gestione del servizio idrico integrato, nonché aderito alla Convenzione per l'esercizio associato della Governance della società sottoscritta da tutti i Comuni soci della stessa. Il contratto di servizio per la gestione dei servizi pubblici locali acquedotto e fognatura è stato stipulato con STET S.p.A. il 18.12.2015 e registrato al n. 331 Rep. Atti Privati.

L'operazione si è concretizzata quindi nell'acquisto di n. 3.000 azioni proprie di STET S.p.A., al prezzo unitario di euro 1,77 per complessivi € 5.310,00, oltre alle spese dell'atto e nell'affidamento, con decorrenza 01.01.2016 e fino al 31.12.2038, la gestione del servizio idrico comunale a STET SpA, allineando la durata a quella già sottoscritta dagli altri soci.

Le motivazioni della scelta, contenute nell'*analisi di fattibilità* allegata alla citata deliberazione consiliare, sono di seguito sinteticamente elencate:

- la Provincia Autonoma di Trento è intervenuta a disciplinare i servizi pubblici rientranti nella sua competenza con la legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6; in particolare l'art. 10, comma 7 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 statuisce che: *“Gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. I servizi pubblici possono essere gestiti in economia oppure mediante una delle seguenti forme di affidamento: omissis d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”*;
- l'art. 13bis, comma 3, della L.P. 3/2006 prevede che *“Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, secondo quanto*

previsto dall'articolo 10, comma 6 bis, e dall'articolo 11, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). In caso contrario, le suddette fasi del servizio sono organizzate secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2", vale a dire in forma associata fra più enti;

- a seguito di approfondite analisi e valutazioni è emerso che la gestione in economia difficilmente riuscirà ad assicurare la piena rispondenza del servizio ai livelli di qualità e sicurezza previsti dalle sempre più stringenti normative;
- a seguito dell'imminente collocamento a riposo del personale dedicato a tale servizio non risulta possibile, ai sensi delle stringenti normative in materia di personale e finanza locale, procedere alla sua sostituzione;
- la riorganizzazione del servizio secondo gli standard di qualità oggi previsti, determinerebbe un notevole incremento dei costi di gestione, con conseguente aggravio delle tariffe d'utenza;
- l'affidamento ad una società già strutturata e specializzata consente di contenere l'inevitabile incremento dei costi di gestione, grazie alle ottimizzazioni che la stessa potrebbe conseguire;
- l'art. 13, comma 6, della L.P. 3/2006 prevede che i servizi pubblici locali, fra i quali quello relativo al ciclo idrico, siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali; a norma del seguente art. 13bis, "*Per le fasi del ciclo dell'acqua previste dal comma 3, la Giunta provinciale formula la proposta per la definizione dell'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, entro il 31 dicembre 2015 e l'intesa è sottoscritta entro il 30 giugno 2016*";
- in assenza dell'intesa di cui trattasi è stato ritenuto opportuno disporre la cessazione della gestione in economia diretta dei servizi di acquedotto e fognatura, affidando l'esercizio degli stessi alla STET SpA, la quale possiede le caratteristiche soggettive previste dai principi comunitari per la sua configurabilità quale modulo gestionale proprio degli enti locali, per la gestione, con il sistema dell'*in house providing*, dei servizi pubblici ad essi affidati, con conseguente integrazione delle funzioni e della professionalità permettendo, tra l'altro, di realizzare economie di scala, nell'ottica di un miglioramento complessivo dei servizi resi all'utenza.

Lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione dei servizi in oggetto sarà remunerato con le tariffe dei servizi, determinate annualmente dal Comune, su proposta della Società ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del contratto.

Ai sensi dell'art. 7, a fronte dell'affidamento dei servizi e di tutte le connesse obbligazioni previste dal contratto stesso, la Società riconosce al Comune un corrispettivo annuo di importo pari agli oneri che rimarranno a carico del Comune stesso e da questo evidenziati annualmente in sede di determinazione delle tariffe d'utenza.

5. LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO

Il Piano di cui sopra prevedeva le seguenti azioni:

1. mantenere le partecipazioni nelle società **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Azienda per il Turismo Valsugana Vacanze, Informatica Trentina spa e Trentino Riscossioni spa.**
2. nessuna azione di contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate

Trentino Riscossioni S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a., trattandosi di società interamente pubbliche, nelle quali l'ente dispone di piccolissima quota, oltretutto ottenuta gratuitamente, che sono "società di sistema" della Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, alla quale spetta il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo e delle strutture aziendali.

3. nessuna azione di contenimento dei costi di funzionamento della società **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, in quanto il Consorzio, ai sensi dell'art. 1bis lett. f della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società;
4. considerare l'ipotesi di dismissione delle partecipazioni in **Nuova Panarotta Spa**.

6 I RISULTATI CONSEGUITI

È stata disposta, come meglio evidenziato nel precedente paragrafo 4), la cessazione della gestione in economia diretta dei servizi di acquedotto e fognatura, affidando l'esercizio degli stessi alla **STET S.p.A.**, la quale possiede le caratteristiche soggettive previste dai principi comunitari per la sua configurabilità quale modulo gestionale proprio degli enti locali, per la gestione, con il sistema dell'*in house providing*, dei servizi pubblici ad essi affidati, con conseguente integrazione delle funzioni e della professionalità permettendo, tra l'altro, di realizzare *economie di scala*, nell'ottica di un miglioramento complessivo dei servizi resi all'utenza.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie e relazione tecnica al piano approvato dal Sindaco p.t. del Comune di Novaledo con proprio decreto n. 80888477 dd. 30.03.2015 e successivamente dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 14/2015 dd. 29.04.2015 evidenziava come "La situazione economico-patrimoniale di Nuova Panarotta S.p.a., come in generale quella delle società che gestiscono impianti di risalita, risulta estremamente precaria; la società ha provveduto nel 2011 e nel 2012 a ridurre il capitale sociale per perdite. Da ultimo l'assemblea straordinaria tenutasi in novembre 2014 ha deliberato, ai sensi degli artt. 2446 c.c. e ss., una ulteriore riduzione del capitale per perdite e un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci.

Il Comune di Novaledo non provveduto ad alcuna sottoscrizione di capitale, anche considerato che l'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 stabilisce un divieto per gli Enti locali di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.

Il Comune di Novaledo nell'ultimo triennio non ha inoltre sostenuto alcun onere nei confronti della società.

Nei prossimi anni si ritiene necessaria una rivalutazione della situazione complessiva della società. Nel caso in cui, per ripianare eventuali ulteriori perdite, si ricorra nuovamente ad una riduzione del capitale per perdite e un aumento di capitale offerto ai soci, si valuta non opportuno che il Comune partecipi alla nuova sottoscrizione. Si

ritiene inoltre opportuno considerare l'ipotesi di dismissione del capitale sociale detenuto, secondo le regole stabilite dal codice civile”.

A conclusione dell'iter iniziato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1901 dd. 26.10.2016 ad oggetto “*Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articoli 33, comma 2, e 34. Approvazione dei nuovi Indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo S.p.a. nel supporto all'infrastrutturazione turistica, con particolare riferimento agli impianti funiviari e/o turistici e/o ricreativi*”, con verbale dell'Assemblea straordinaria della società **Nuova Panarotta Spa – Società Impianti** – del 29 gennaio 2016, tenutasi presso lo studio del notaio Donato Narciso di Borgo Valsugana, è stata approvata la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, sono state ripianate le perdite, pari ad € 213.332,78.-, mediante azzeramento del capitale sociale per € 213.318,48.- e per € 14,30.- mediante versamento a fondo perduto in contanti da parte di “TRENTINO SVILUPPO SPA”. Nella stessa seduta è stata trasformata la società da *Società per Azioni* a *Società a responsabilità limitata* con la denominazione “**Panarotta Srl**” ed è stato deliberato di ricostituire il capitale sociale in € 100.000,00.-. Il Comune di Novaledo ha rinunciato al diritto di opzione sul deliberato aumento di capitale sociale, uscendo così dalla compagine societaria.

Novaledo, 30.03.2016.

Il Sindaco
- ~~Diego Margon~~ -



